

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE E PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TITOLO I CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 1 SERVIZI FORNITI

1. Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto ed i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono riconosciute a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per provvedere di acqua potabile le loro proprietà od abitazioni, purché sussistano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna, nonché per l'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, presentassero qualche inconveniente, salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3 RICHIESTA E CONTRATTO

1. La concessione viene riconosciuta a seguito di apposita richiesta presentata dall'interessato mediante contratto di somministrazione, firmato dalle parti su apposito modulo stampato, fornito dal Comune.

ARTICOLO 4 SPESE DI CONTRATTO E TASSE

1. Le spese di contratto, la sua eventuale registrazione, sono a carico del concessionario (vale a dire il soggetto che usufruisce della somministrazione dell'acqua) e devono essere da questi anticipate all'atto della stipulazione, al pari di qualsiasi altra spesa di bolli, diritti di segreteria od altri atti derivanti dalla concessione.

2. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura, sarà a carico esclusivo del concessionario e dovrà essere pagata a richiesta.

3. Il contratto, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, le clausole fra le parti, deve obbligatoriamente riportare il numero della matricola del contatore.

ARTICOLO 5

DECORRENZA DEI CONTRATTI

1. Tutti gli obblighi relativi alla concessione di acqua potabile hanno effetto per le parti dal momento della firma del contratto, che avviene mediante scrittura privata come da modello predisposto dal Comune.

ARTICOLO 6 SCADENZE

1. Agli effetti della regolarità delle scadenze annuali delle letture dei consumi dell'acqua potabile, le scritture di concessione decorrono dalla data di installazione del contatore.
2. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura sia posteriore alla installazione del contatore, il canone di allontanamento acque reflue e di depurazione vengono determinati in base alla lettura effettuata all'atto dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

ARTICOLO 7 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è fatta per un anno, rinnovabile tacitamente per eguali periodi, salvo disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata o resa direttamente presso la Segreteria comunale, tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. E' sempre possibile la risoluzione anticipata del contratto, alle condizioni dettate dall'art. 9 (risoluzione del contratto) del presente regolamento.

ARTICOLO 8 DOMICILIO LEGALE

1. Agli effetti del contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale nel luogo in cui è fatta la fornitura dell'acqua.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si dà luogo a risoluzione anticipata del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo alla richiesta di cui al precedente articolo 7 (durata delle concessioni), nei seguenti casi:
a) demolizione o incendio del fabbricato servito;
b) cessazione completa dell'esercizio o industria;
c) quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.
2. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di motivazione e senza oneri, obblighi, risarcimenti danni od altro verso il concessionario, nei seguenti casi:
a) se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;
b) nei casi previsti dagli articoli 30 (cause di sospensione del servizio) e 32 (omissioni o ritardo nei pagamenti) del presente Regolamento;
c) morte del concessionario;
d) cambiamento della ditta concessionaria;
e) qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o

per altri motivi (salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione).

ARTICOLO 10 VOLTURA

1. Il Comune può accordare al concessionario, per motivo plausibile, di volturare il contratto ad altra persona. In tal caso, il concessionario verrà liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione, previo pagamento di tutte le somme dovute all'Amministrazione a tale titolo sino alla data di volturazione, solo a seguito della stipulazione di regolare contratto di fornitura da parte del successivo intestatario ed a condizione che il Comune abbia, per iscritto, riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce il precedente. Il nuovo intestatario è obbligato in solido con il precedente concessionario al pagamento della fornitura d'acqua già effettuata durante l'anno solare nel quale è stata eseguita la voltura.

ARTICOLO 11 TRAPASSI

1. Il concessionario che addiviene alla vendita dello stabile, esercizio, industria od alloggio ecc. servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, pur rimanendo investito dagli impegni assunti fino a quando non abbia ottenuto la voltura di cui all'articolo 10 (voltura).
2. In caso di morte del concessionario, gli eredi debbono avvertire il Comune ed accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

ARTICOLO 12 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione.
2. L'Amministrazione del Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si ritengono opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione di acqua potabile.

CAPO II - IMPIANTI

ARTICOLO 13 TUBAZIONE DI PRESA

1. L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa, la quale, con i relativi accessori idonei a sezionare la tubazione, termina all'estremità dell'attacco, dopo il contatore, attraverso il quale l'acqua è consegnata all'utente (concessionario).
2. Qualora l'allacciamento alla tubatura principale comporti rilevanti costi o difficoltà tecniche, o sopravvengano convenzioni in merito fra i privati, l'amministrazione può far derivare una tubazione di presa da altra tubazione di presa esistente anziché dalla condotta principale.
3. Nel caso di convenzioni fra i privati è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione.
4. La tubazione di presa è di proprietà del concessionario.
5. Il Comune ha, in ogni tempo, il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente concessionario deve averne cura.

6. Il concessionario è tenuto a riconoscere gratuitamente il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi ed immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile, per il servizio sia pubblico che privato, nonché il libero accesso a tali manufatti per le relative opere di manutenzione

7. Per il tratto di tubazione ed opere accessorie, dalla tubazione principale dell'acquedotto comunale al contatore dei concessionari o concessionario, la manutenzione è a carico di questi ultimi.

8. E' vietato al concessionario di intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 14 OPERE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. La fornitura, posa, costruzione e manutenzione ed eventuali spostamenti della tubazione di presa, sono fatte esclusivamente a spese del concessionario, secondo le norme tecniche o di convenienza dettate dal Comune.

2. Vanno effettuate a cura e spese del concessionario esclusivamente le opere edili inerenti la tubazione di presa e le derivazioni (scavi, pozzetti, opere in muratura, ecc.), secondo le indicazioni stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 15 CONDOTTE PRINCIPALI E CONTATORI

1. Sono a carico del Comune le opere di costruzione o manutenzione delle condotte principali.

ARTICOLO 16 SPESE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle opere di presa e dell'acquisto dei contatori sono a totale carico del concessionario.

2. La costruzione e la manutenzione delle opere idrauliche di presa è fatta sotto il controllo diretto del Comune secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

3. Il Comune ha sempre il diritto di eseguire, a sue spese, qualsiasi lavoro alla tubazione di presa.

4. Qualora si addivenga all'allacciamento di una tubazione di presa ad altra tubazione di presa esistente, conformemente al precedente articolo 13 (tubazioni di presa), il nuovo concessionario, divenendo comproprietario della tubazione di presa esistente, è tenuto a provvedere alle opere edili di propria pertinenza.

ARTICOLO 17 MANOVRE

1. La manovra dei rubinetti, saracinesche od altro dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile, spetta unicamente al Comune, al quale il concessionario può rivolgersi in caso di necessità e con congruo preavviso nel caso di lavori programmati.

2. E' fatto divieto assoluto al concessionario di manomettere od anche manovrare, gli apparecchi e le tubazioni del Comune fino al contatore compreso.

3. Delle manomissioni, il concessionario è sempre responsabile ed eventuali danni verranno a Lui addebitati.

4. Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente i guasti che si verificassero.

5. Nei vecchi allacciamenti, il contatore è situato all'interno dell'abitazione. La manutenzione del tratto di tubazione tra la condotta principale e il contatore è a carico dell'utente

ARTICOLO 18 DIRAMAZIONI INTERNE

1. Le diramazioni interne, a partire dal contatore, sono a carico del concessionario, che ne dispone a suo giudizio, in modo però da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune o comunque disturbi nel servizio di erogazione dell'acqua.
2. E' obbligo del concessionario di evitare perdite d'acqua anche se possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto al concessionario di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua commista a sostanze estranee o di altra provenienza, apparecchi a cacciata per latrine o provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale, senza i dovuti accorgimenti tecnici, al fine di garantire che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto comunale.
3. Le dovute condizioni possono essere accertate dal Comune nel suo interesse e potranno essere controllate nel caso di modificazioni agli impianti ed alle diramazioni interne.
4. Riguardo a tali diramazioni, il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.
5. Nelle diramazioni per le opere antincendio si osservano le prescrizioni del Titolo III, Capo II del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 ISPEZIONI

1. Allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tutte delle scritture di concessione e del presente regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, il Comune avrà sempre diritto di procedere, a mezzo dei suoi preposti a ciò espressamente autorizzati, all'esecuzione di ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od usata (verificare necessità preavviso da fornire al conduttore dell'immobile – vedi art. 27).

CAPO III - CONCESSIONI

ARTICOLO 20 CONTRIBUTO FISSO DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della domanda per il primo allacciamento alla rete idrica comunale, i richiedenti devono pagare i diritti di segreteria relativi alla stipulazione del relativo contratto.

ARTICOLO 21 USO DELL'ACQUA

1. Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta di danni o di altra conseguenza di legge.
2. E' vietato al concessionario di fare commercio dell'acqua.
3. E' vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti, in particolar modo nei casi di irrigazione di orti, campi e prati.

4. Spetta al concessionario l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.
5. Non può essere richiesto più di un contatore per ogni stabile, indipendentemente dalle unità abitative.

ARTICOLO 22 EVENTUALI INTERRUZIONI E DANNI

1. Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.
2. In particolare, sono a carico del concessionario i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalle tubazioni di presa. Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne, sono sempre a carico del concessionario.
3. In caso di interruzione parziale e totale dell'erogazione dell'acqua potabile, se essa duri oltre otto giorni dalla denuncia scritta fatta al Comune (ne fa fede la data del protocollo comunale), il Comune accorderà una proporzionale riduzione del canone dovuto.

ARTICOLO 23 VINCOLO

1. Il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione e per tre anni successivi a ricorrere esclusivamente alle concessioni di acqua di questo acquedotto comunale sia per gli usi attuali che per quelli a venire che gli potessero occorrere sempre che il Comune non si rifiuti di fornirgliela.

ARTICOLO 24 TIPI DI CONCESSIONE

1. La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi, tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro.
2. Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua da parte del concessionario.

ARTICOLO 25 SISTEMA DI EROGAZIONE

1. Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.
2. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misura.
3. Le erogazioni per estinzione incendi sono a bocca libera.

ARTICOLO 26 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. E' competenza esclusiva del Comune di scegliere il luogo più adatto, per l'installazione del contatore, che di regola va posto nella proprietà del concessionario, sempre, però, in luogo esterno di agevole accesso e che ne permetta una agevole lettura.

2. Qualora la sistemazione del contatore risulti inidonea, il Comune ha la facoltà di spostarlo a spese del concessionario se il fatto dipende da esso concessionario; in caso contrario, questi pagherà solo l'eventuale differenza fra il costo della tubazione di presa occorrente e quella esistente.

ARTICOLO 27 VERIFICHE

1. Il concessionario può chiedere in ogni tempo, mantenendosi in regola con i pagamenti, la verifica del contatore.
2. L'Amministrazione comunale, può, a sua volta, far verificare dai suoi agenti il contatore, previo avviso da comunicarsi almeno 10 giorni prima della verifica.
3. Nel caso il funzionamento risulti scorretto sarà addebitata al concessionario la somma di Lire 100.000.

ARTICOLO 28 LETTURE

1. Ogni anno e, comunque periodicamente, all'inizio di ciascun anno, l'Amministrazione comunale, mediante i suoi incaricati, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata nell'anno precedente.
2. La lettura si ritiene come fatta in presenza del concessionario e si considera come di fine anno solare.
3. Qualora, in occasione della verifica ordinaria fatta dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà lasciata nella cassetta postale dell'utente apposita cartolina con il consumo dell'anno precedente, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il secondo passaggio. In tutti i casi essa dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni richieste, entro i termini stabiliti nella stessa all'ufficio comunale dei tributi.
4. Qualora non fosse possibile effettuare la lettura per più anni, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla sospensione del servizio.
5. Nel caso di impossibilitata lettura verrà addebitato al concessionario un importo pari al minimo contrattuale.
6. Il consumo effettivo viene addebitato cumulativamente a quello dell'anno successivo senza detrazione del canone fisso già pagato l'anno di mancata lettura.
7. Ogni reclamo va indirizzato all'Ufficio Tributi che lo trasmetterà agli organi competenti.

ARTICOLO 29 CONTATORE FERMO

1. Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'operaio fontaniere, fiduciario del Comune, il consumo di acqua verrà calcolato in misura pari al minimo contrattuale più l'eventuale consumo dedotto dalla media dei consumi degli ultimi tre anni.
2. Qualora il guasto fosse imputabile al concessionario, egli ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

ARTICOLO 30 CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti di cui agli articoli 11 (trapassi), 13 (tubazioni di presa), 17 (manovre), 18 (diramazioni interne), 19 (ispezioni), 21 (uso dell'acqua) e 32 (omissioni o ritardi nei pagamenti) e del presente regolamento o qualsiasi altra grave infrazione allo stesso da parte del concessionario o di chiunque, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua dà diritto al Comune:
 - di sospendere il servizio, fino a quando non venga ripristinato lo stato normale del rapporto di fornitura e fino a quando, anche previa diffida, il concessionario non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere;
 - di risolvere il contratto, per il quale atto è sufficiente un semplice avviso spedito per posta raccomandata o notificato a mani.
2. Nel caso che il Comune non risolva il contratto, il concessionario rimane tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità.
3. Il servizio può inoltre essere sospeso quando la mancata denuncia o pagamento dei consumi si protragga per oltre un anno o nei casi previsti dagli artt. 20 (contributo fisso di allacciamento), 32 (omissioni o ritardi nei pagamenti), 33 (minimi impegnati), e 34 (immobili con più appartamenti), 35 (allevamenti) del presente regolamento.
4. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico del concessionario e, dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico, dovranno coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.
5. Dovrà inoltre nuovamente essere corrisposto il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso di allacciamento) del presente regolamento.
6. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 31

MODALITA' DEI PAGAMENTI, DELLE RETTIFICHE E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento dell'acqua, secondo tariffa e dei diritti e canoni sulle acque di allontanamento vengono eseguiti nel termine e con le modalità previste dalla fatturazione comunale.
2. Il Concessionario può presentare le proprie osservazioni al Comune entro 60 giorni dalla ricezione o notificazione.
3. Le eventuali rettifiche delle bollette sono effettuate a cura dell'ufficio tributi e comunicate all'utente entro 90 giorni dalla rilevazione.
4. Gli eventuali rimborsi avvengono con mandati di pagamento entro 180 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di accoglimento.
5. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 32

OMISSIONE O RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Nel caso di parziale o omesso pagamento del consumo di acqua, si procederà tramite la notifica della bolletta ad invitare l'utente al pagamento del dovuto.
Nel caso in cui l'utente non provvedesse comunque al pagamento, verrà redatto il ruolo coattivo per la riscossione degli importi dovuti aumentati degli interessi e sanzioni.
2. E' facoltà del Comune, trascorso un anno dal mancato o parziale pagamento del dovuto, previa diffida da effettuarsi con ordinanza del Sindaco almeno 10 giorni prima, sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. L'erogazione viene ripristinata soltanto ad avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a seguito del rapporto di fornitura dell'acqua, comprensive altresì delle relative sanzioni e degli interessi di mora per omesso pagamento.

4. Le spese per i lavori e le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono a carico del concessionario dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico e devono coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.

5. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, sospesa per colpa del concessionario, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso dell'allacciamento) del presente regolamento (Ripetizione art. 30, c. 5).

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

ARTICOLO 33 QUOTA FISSA

1. Ogni contatore è soggetto ad una quota fissa per la copertura delle spese di lettura nonché per le spese di eventuali controlli per perdite, rotture delle tubazioni e dello stesso contatore.

ARTICOLO 34 ALLEVAMENTI

1. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario per metro cubo del servizio non potrà superare il 50% della tariffa determinata per le abitazioni civili nella fascia di supero.

ARTICOLO 35 EROGAZIONE SENZA CONTATORE O CON CONTATORE PER BREVI PERIODI

Per il periodo in cui venisse consentito al concessionario di servirsi dell'acqua senza che fosse ancora installato il contatore, si supporrà, agli effetti dei pagamenti, che il consumo corrisponda giornalmente alla sola quantità stabilita dal contratto. L'erogazione senza contatore deve essere di breve durata e comunque concessa in casi eccezionali.

Tale erogazione, con o senza contatore agli effetti della tariffa, viene considerata acqua di utenza commerciale-artigianale.

CAPO II - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

ARTICOLO 36 RUBINETTI DI CONTROLLO

1. Nelle concessioni a ruota libera per estinzione incendio, la tubazione di presa termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione comunale nella proprietà del concessionario o da lui affidata ed è dato in custodia al concessionario, munito di sigillo, a garanzia della sua chiusura.

2. Il concessionario assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivanti da incendio, e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro 24 ore dall'evento.

3. E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere il rubinetto di controllo.

ARTICOLO 37
USO DELL'ACQUA ANTINCENDI

1. L'acqua deve essere usata esclusivamente per i servizi di estinzione incendi.
2. L'erogazione dell'acqua ad uso antincendi è gratuita.
3. Le bocche o idranti antincendio sono normalmente del diametro DN 40 e devono essere costruite secondo il tipo adottato dal Comune per i servizi antincendio.
4. Il concessionario non può modificare la disposizione né il numero delle bocche antincendio senza il parere preventivo dell'Amministrazione comunale e senza previa modificazione del contratto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 38
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

ARTICOLO 39
ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento composto da n. 39 articoli ed un allegato che ne costituisce parte integrante sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nelle materie di cui trattasi.